

FRANCO NOVELLI

20124 MILANO Piazza Repubblica, 26
Tel. 02 - 66.40.06 - 66.51.041

Fax 02-66.51.541

REP. N. 75076

RACC. N. 4525

Registrato a MILANO
il 19-1-95
N. 1654-10
Atto Pubblico
Eccetto L. 15.02.95

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 - 7 COMMA - DELLA LEGGE
22.10.1971 N. 365 FRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE, IL
C.I.M.E.P. E LA COOPERATIVA ORSA MAGGIORE SOCIETA'
COOPERATIVA EDIFICATRICE A R.L. PER LA CONCESSIONE E
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE INCLUSE
NEL VIGENTE PIANO DI ZONA CONSORTILE PER L'EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONATO
MILANESE, LOTTO 2 SD 17-34.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1995 (mille novecentonovantacinque) il giorno 11
(undici) del mese di Gennaio.

In Milano, Via Pirelli n. 30.

Avanti a me Dottor Novelli Franco, Notaio in Milano iscritto
al Collegio Notarile di Milano, sono presenti i Signori:

- Zanaboni Giovanni Edoardo, nato a Milano il 27 aprile 1938,

architetto, domiciliato per la carica in Milano,
Via Pirelli n. 30 il quale interviene nella sua qualita'
di nuovo presidente del Consorzio Intercomunale Milanese
per l'Edilizia Economica e Popolare, in prosieguo chiamato
"C.I.M.E.P.", con sede in Milano, Via Pirelli n. 30, C.F.
80101970152, in esecuzione della deliberazione n. 594 del 4
maggio 1994 esecutiva per decorrenza dei termini di legge,
allegata in copia al presente atto sotto la lettera "A";

- Sgrani Egidio, nato a Belluno il 26 maggio 1951, impiegato,



domiciliato presso la sede comunale, il quale interviene
nella sua qualita' di *amministratore*
del Comune di San Donato Milanese con sede in Via Cesare
Battisti n. 2, P. IVA 00828590158 in esecuzione della
deliberazione numero 1212 assunta dalla Giunta Comunale in
data 3 ottobre 1994 esecutiva ai sensi di legge, allegata al
presente atto sotto la lettera "B"; *unitamente alla delega del Sindaco del*
- RAIMONDO ANDREA, nato a Milano il 21 giugno 1959,
procuratore legale, domiciliato per la carica presso la sede
sociale, il quale interviene al presente atto nella sua
qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della:

- "ORSA MAGGIORE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L." con
sede in Milano Via Chiossetto n. 5, iscritta presso la
Cancelleria Commerciale del Tribunale di Milano ai n.ri
296039/7501/39 C.F. 09769650152, che in prosieguo sara' piu'
brevemente chiamata "Cooperativa", a quanto infra
autorizzato in forza di delibera del Consiglio di
Amministrazione del 23 giugno 1994 che, in estratto
certificato conforme Notaio Francesco Paolo Rivera di Milano
del 10 ottobre 1994 rep. n. 145660 si allega al presente
atto sotto la lettera "C".

Detti componenti, della cui identita' personale, qualifica e
poteri io Notaio sono certo e che d'accordo tra loro e con
il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni

cremettano:

- a) che il Comune di San Donato Milanese e' aderente al C.I.M.E.P.;
- b) che in detto Comune e' vigente il Piano di Zona consortile per l'Edilizia Economica Popolare ex legge 18 aprile 1962 n. 167;
- c) che con deliberazione in data 28 novembre 1990 n. 1578, cosi' come modificata con deliberazione in data 17 luglio 1991 n. 1022, in data 28 settembre 1992 n. 1421 e in data 30 giugno 1993 n. 832, l'Assemblea del C.I.M.E.P. ha approvato un documento per l'applicazione, nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio, dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, a completa revisione di quello gia' approvato con deliberazione n. 27 in data 30 marzo 1973 e successive modifiche ed integrazioni, determinando, tra l'altro, i criteri di cui al 14' comma dell'art. 35 della citata legge 865/71;
- d) che con deliberazione in data 11 marzo 1992 n. 528 l'Assemblea del C.I.M.E.P., ha approvato, per l'attuazione del P.E.E.P. consortile il quarto programma pluriennale ex art. 38 della legge 865/71, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1974 n. 247;
- e) che con deliberazione n. 709 in data 2 giugno 1993 il C.I.M.E.P. ha approvato il Progetto Esecutivo ex art. 4 Norme Tecniche di Attuazione del P.E.E.P. consortile per il


lotto 2 SD 17-34;

f) che con deliberazioni in data 14 luglio 1993 n. 909 il C.I.M.E.P. ha individuato, su conforme parere del Comune di San Donato Milanese, la Cooperativa quale futuro utente in diritto di superficie, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, di aree residenziali a parte del lotto 2 SD 17-34 per la realizzazione di edifici di edilizia economica e popolare della volumetria massima di mc. 6.000 (metri cubi seimila);

g) che per l'attuazione del predetto Piano di Zona il C.I.M.E.P. ha in corso di acquisizione mediante esproprio aree a parte del lotto 2 SD 17-34 in esse comprese quelle da concedersi in diritto di superficie alla Cooperativa;

h) che la Giunta Comunale del Comune di San Donato Milanese con deliberazione in data 13 dicembre 1993 n. 1371 ha approvato in linea tecnica il progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per il lotto 2 SD 17-34, per gli importi - rispettivamente - di Lire 956.895.700.= (novecentocinquantaseimiliciniottocentonovanta-cinquemilasettecento) pari a Lire 7.361.= (settemilatrecen-tosessantuno) al metro cubo edificabile e di Lire 643.647.129.= (seicentoquarantatremilicineseicentoquaranta-settemilacentoventinue) pari a Lire 4.951.= (quattromilano-vecentocinquantuno) al metro cubo edificabile.

Tutto ciò premesso, il C.I.M.E.P. in persona del suo legale



Luca...

[Signature]

[Signature]

rappresentante il quale agisce in esecuzione della deliberazione già citata;

IN PRIMO LUOGO

CONCEDE


per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile alla Cooperativa ai sensi dell'art. 35 - 7° comma - della legge 22 ottobre 1971 n. 865, il diritto di superficie sull'area residenziale di metri quadrati 2.720 (duemilasettecentoventi) circa e metri quadrati catastali 2.700 (duemilasettecento) a parte del lotto 2 SD 17-34 indicata con bordo rosso sulla planimetria che, firmata dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Tale area, in forza dei tipi di frazionamento n. 8498, approvato dall'U.T.E. di Milano in data 16 marzo 1994 n. 8500 approvato dall'U.T.E. di Milano in data 16 marzo 1994 e n. 45843 approvato dall'U.T.E. di Milano in data 6 dicembre 1994, che firmati dalle parti e da me Notaio si allegano al presente atto sotto la lettera "E" e' individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di San Donato Milanese come segue:

- Foglio 8, Mappale 65 (ex 7c) di ha 00.15.90.;
- Foglio 8, Mappale 19 (ex 19 a) di ha 00.11.10.;

Coerenze da Nord in senso orario:

Foglio 8, Mappali 62, 78, 77, 73, 64.



IN SECONDO LUOGO

CONCEDE

sempre per l'attuazione del vigente P.E.E.P. consortile.
alla Cooperativa medesima, ai sensi dell'art. 35 - 7° comma
- della Legge 865/71 il diritto di superficie sulla quota di
46/1000 - quarantesei millesimi - dell'area residenziale di
metri quadrati 4.450 (quattromilaquattrocentocinquanta)
circa, metri quadrati catastali 4.440
(quattromilaquattrocentoquaranta) - corrispondenti a metri
quadrati 205 - duecentocinque - circa, metri quadrati
catastali 204 - duecentoquattro - a parte del lotto 2 SD
17-34 indicata con bordo verde sulla planimetria già
allegata sotto la lettera "D".

Tale area, in forza dei tipi di frazionamento sopracitati, è
individuata nel vigente Catasto Terreni del Comune di San
Donato Milanese al Foglio 8 come segue:

- Mappale 60 (ex 60a) di ha 00.09.65.;
- Mappale 124 (ex ^{2/}75B) di ha 00.00.65.;
- Mappale 122 (ex 67B) di ha 00.34.10..

Coerenze da nord in senso orario:

Foglio 8, Mappali 5, 121, 75, 123, 69, 67 e 16.

Le aree di cui all'IN PRIMO ed all'IN SECONDO LUOGO vengono
concesse con tutte le servitu' attive e passive in
soprassuolo ed in sottosuolo, necessarie a garantire
l'attuazione dei progetti previsti dal Progetto Esecutivo ex

articolo 4 delle N.T.A. del P.E.E.P. consortile, approvato con delibera n. 709 in data 2 giugno 1993, esecutive ai sensi di Legge per il lotto 2 SD 17-34. Tali servitù verranno reclamizzate separatamente fra tutti gli operatori interessati.

Il diritto di superficie di cui all'IN PRIMO ed all'IN SECONDO LUOGO viene costituito con effetto reale dalla data di acquisizione del terreno da parte del C.I.M.E.P. e sotto condizione sospensiva dell'acquisizione medesima.

Il diritto di superficie sopra concesso di cui all'IN PRIMO ed all'IN SECONDO LUOGO si intende esteso all'utilizzazione del sottosuolo nei limiti necessari all'esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

Ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Sindaco del Comune di San Donato Milanese ha rilasciato in data 14 dicembre 1994 il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno in contratto che si allega al presente atto sotto la lettera "F".

Dichiara la parte concedente il diritto, che dalla data del rilascio di detto certificato, non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici del Comune interessato.

La concessione del diritto di superficie e' disciplinata dalle seguenti clausole contrattuali:

ART. 1

La durata della concessione viene fissata in anni 90 (novanta) a partire dalla data di stipulazione del presente atto. Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata per un periodo non superiore a quello sopra indicato di anni 90: in tal caso il corrispettivo sarà determinato in base alle norme di legge allora vigenti.

[Handwritten signature]

ART. 2


Sull'area di cui all'IN PRIMO LUOGO, e nel suo sottosuolo, la Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese a realizzare nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate, numero un edificio di abitazione di edilizia economica e popolare della volumetria massima di metri cubi 6.000, i cui alloggi saranno assegnati in proprietà esclusivamente ai soci della medesima.

Lucia Ravenna

ART. 3

L'edificio realizzando a cura e spese della Cooperativa e le sue eventuali pertinenze, vengono fin d'ora riconosciute di esclusiva proprietà della Cooperativa e suoi aventi causa per tutta la durata della concessione. Alla scadenza della concessione, fatta salva l'ipotesi di rinnovo di cui al precedente art. 1, gli immobili e le loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo, senza indennità alcuna.

[Handwritten signature]



Il concessionario e i suoi aventi causa si obbligano a


conservare in buona condizione gli immobili realizzati, per tutta la durata della concessione, con i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 4

Il corrispettivo per la concessione in diritto di superficie di cui all'IN PRIMO ed all'IN SECONDO LUOGO e' stato convenuto dalle parti in Lire 236.250.000.= (duecentotrentaseimilioni duecentocinquantamila) corrispondenti al costo medio presunto di esproprio (Lire 50.000.= - cinquantamila - al metro quadro) delle aree residenziali concesse nonche' delle aree da destinare ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella misura di metri quadrati 30 - trenta - ogni 100 - cento - metri cubi edificabili), e cosi per complessivi metri quadrati 4.725 (quattromilasettecentoventicinque).

La somma di Lire 236.250.000.= e' stata prima d'ora versata dalla Cooperativa al C.I.M.E.P. il quale a mezzo del qui intervenuto suo legale rappresentante rilascia ampia quietanza come da bonifico bancario rilasciato dal Tesoriere della CARIMONTE BANCA S.P.A. n. 940623 del 28 giugno 1994.

La suddetta somma di Lire 236.250.000.= dovra' essere conosciuta dalla Cooperativa e/o suoi aventi causa, in via fra loro solidale, qualora il costo di esproprio e/o acquisizione risultasse superiore a quello indicato, oppure dal C.I.M.E.P. qualora tale costo risultasse inferiore.



Il conguaglio, provvisorio o definitivo, verra' effettuato ad iniziativa del C.I.M.E.P. sulla base sia della definitiva liquidazione delle indennita' di esproprio calcolate secondo la normativa vigente, sia delle determinazioni consensuali di tali indennizzi pattuiti con i proprietari espropriati ed espropriandi, nonche' degli acquisti effettuati in pendenza di esproprio. Il concessionario, per se' e suoi aventi causa, si obbliga a versare la somma richiesta dal C.I.M.E.P., e come sopra determinata, a titolo di conguaglio - provvisorio o definitivo - entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.

A garanzia della esatta e piena esecuzione di tale obbligazione, la Cooperativa, per se' e suoi aventi causa ha prestato a favore del C.I.M.E.P., con nota in data 22 novembre 1994 Prot. C.I.M.E.P. n. 13157 in data 23 novembre 1994, una fidejussione assicurativa per l'importo di Lire 236.250.000.=.

Qualora la Cooperativa e suoi aventi causa non effettuassero il pagamento del conguaglio - provvisorio o definitivo -, richiesto dal C.I.M.E.P., nei tempi sopra indicati, il C.I.M.E.P., fatta salva ogni altra determinazione in merito all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 17, potra' disporre nel modo piu' ampio della suddetta fidejussione fino alla concorrenza del conguaglio richiesto, salvo eventuali maggiori danni documentabilmente

evidenziati. La suddetta fidejussione e' valida fino al 29 luglio 1975 e sara' rinnovata automaticamente di anno in anno per espressa pattuizione del contratto fidejussorio fino a quando non ne venga autorizzato lo svincolo da parte del C.I.M.E.P. ed e' esigibile a semplice richiesta scritta del Consorzio medesimo. Ferma restando la responsabilita' solidale delle Parti per le obbligazioni convenzionali, il concessionario si obbliga ad inserire in tutti gli atti di assegnazione delle singole unita' immobiliari le clausole sopra indicate relative all'obbligo ed alle modalita' di determinazione e pagamento del conguaglio, con l'impegno di comunicare al C.I.M.E.P. l'avvenuto inserimento di tali clausole nei singoli atti.

La mancata osservanza da parte del concessionario e suoi aventi causa degli obblighi di cui al presente articolo comportera' l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 17 nei confronti del concessionario o dei suoi aventi causa.

ART. 5

A parziale scomputo della somma dovuta per oneri di urbanizzazione primaria (Lire 48.600.000.= - quarantottomilioneiseicentomila - corrispondenti a Lire 8.100.= - ottomilacento - al metro cubo edificabile) la Cooperativa si obbliga nei confronti del Comune di San Donato Milanese ad eseguire direttamente, in via solidale e

con responsabilita' illimitata con gli altri operatori assegnatari delle aree residenziali del lotto 2 SD 17-34 (Cooperativa Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Edil. a r.l., Soc. Cooperativa Edilizia Primavera a r.l., Cooperativa Verde Opera Lho Soc. Coop. Edif. a r.l., Cooperativa San Benedetto Soc. Coop. Ed. a r.l., Cooperativa Sirio Lho Soc. Coop. a r.l., Cooperativa Ed. Tigullio a r.l. e Cooperativa Nuova Edilizia Soc. Coop. a r.l., Cooperativa Edif. Garibaldina Soc. Coop. a r.l.), le opere di urbanizzazione primaria il cui progetto è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Donato Milanese n. 1371 in data 13 dicembre 1993.


Poichè il costo stimato per l'esecuzione di tali opere, ammonta a complessive Lire 956.985.700.= (novecentocinquantesimilininovecentottantacinquemilasettecento), corrispondenti a Lire 7.361.= (settemilatrecentosessantuno) al metro cubo edificabile, la quota a carico della Cooperativa, in ragione della volumetria ad essa assegnata (metri cubi 6.000), è di Lire 44.166.000.= (quarantaquattromilicentosessantaseemila).

Resta inteso che eventuali maggiori costi per tali opere, a qualsiasi titolo, saranno a carico degli operatori sopra indicati, dovendo essi, in via fra loro solidale e con responsabilità illimitata eseguire a regola d'arte le opere stesse e consegnarle al Comune di San Donato Milanese in

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




perfetto stato di agibilita'.

La residua somma di Lire 4.434.000.= (quattromilicinquattrocentotrentaquattromila) - Lire 48.600.000.= - quarantottomiliciseicentomila - meno Lire 44.166.000.= - quarantaquattromilicicentoseessantaseimila - dovrà essere versata dalla Cooperativa al Comune di San Donato Milanese in un'unica soluzione al momento del rilascio della Concessione Edilizia.

ART. 6

A parziale scomputo della somma dovuta per oneri di urbanizzazione secondaria (Lire 65.610.000.= - sessantacinquemiliciseicentodiecimila - corrispondenti a Lire 10.935.= - diecimilianovecentotrentacinque - al metro cubo edificabile) la Cooperativa si obbliga nei confronti del Comune di San Donato Milanese ad eseguire direttamente in via solidale e con responsabilità illimitata con gli altri operatori assegnatari delle aree residenziali del lotto 2 SD 17-34 (Cooperativa Nuovi Orizzonti Soc. Coop. Edil. a r.l., Soc. Cooperativa Edilizia Primavera a r.l., Cooperativa Verde Opera Uno Soc. Coop. Edif. a r.l., Cooperativa San Benedetto Soc. Coop. Ed. a r.l., Cooperativa Sirio Uno Soc. Coop. a r.l., Cooperativa Ed. Tigullio a r.l. e Cooperativa Nuova Edilizia Soc. Coop. a r.l. Cooperativa Edif. Garibaldina a r.l.), le opere di urbanizzazione secondaria il cui progetto è stato approvato in linea



tecnica con la citata deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Donato Milanese n. 1371 in data 13 dicembre 1993.

Poichè il costo stimato per l'esecuzione di tali opere, ammonta a complessive Lire 643.647.129.= (seicentoquarantatremilicineseicentoquarantasettemilacentoventinueve), corrispondenti a Lire 4.951.= (quattromilanovecentocinquantuno) al metro cubo edificabile, la quota a carico della Cooperativa, in ragione della volumetria ad essa assegnata (metri cubi 6.000), è di Lire 29.706.000.= (ventinovemilicinisettecentoseimila).

Resta inteso che eventuali maggiori costi per tali opere, a qualsiasi titolo, saranno a carico degli operatori sopra indicati, dovendo essi, in via fra loro solidale e con responsabilità illimitata eseguire a regola d'arte le opere stesse e consegnarle al Comune di San Donato Milanese in perfetto stato di agibilità'.

La somma di Lire 35.904.000.= (trentacinquemilicininovecentoquattromila) - Lire 65.610.000.= (sessantacinquemilicini-seicentodiecimila) meno Lire 29.706.000.= (ventinovemilicinisettecentoseimila) - dovrà essere versata dalla Cooperativa al Comune di San Donato Milanese come segue:

- Lire 8.976.000.= (ottomilicininovecentosettantaseimila) al rilascio della Concessione Edilizia da parte del Comune di San Donato Milanese;

- Lire 8.976.000.= entro sei mesi da tale data;
- Lire 8.976.000.= entro dodici mesi da tale data;
- Lire 8.976.000.= entro diciotto mesi da tale data.

Sulle somme rateizzate verrà conteggiato l'interesse legale.

A garanzia del pagamento delle somme rateizzate la Cooperativa è tenuta a costituire a favore del Comune di San Donato Milanese, prima del rilascio della Concessione Edilizia, idonea fidejussione bancaria o assicurativa di primaria Compagnia di Assicurazioni di importo pari a quello delle somme rateizzate, valida per tutto il periodo di rateizzazione.

ART. 7

Le opere di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dovranno essere eseguite in conformità alle rispettive concessioni edilizie rilasciate dal Comune di San Donato Milanese.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto il nominativo delle Ditte prescelte e dei tecnici responsabili dei lavori, oltre alla data di inizio dei lavori stessi.

Il Comune di San Donato Milanese si riserva la facoltà di controllare in corso d'opera, mediante ispezioni a mezzo di propri tecnici, la regolare esecuzione dei lavori, di accertarne la rispondenza ai progetti e di effettuare le misurazioni e le verifiche che riterrà necessarie.

Al termine dei lavori, che dovrà avvenire entro ventiquattro

[Handwritten signature]

mesi dalla data di inizio dei lavori di costruzione dell'edificio residenziale realizzando, verrà redatto verbale di ultimazione.

Entro tre mesi dalla data di ultimazione, con la partecipazione del Tecnico Comunale incaricato di controllare l'esecuzione dei lavori verrà redatto il verbale di collaudo delle opere.

Le spese per il collaudo definitivo sono a carico degli operatori.

La consegna delle opere al Comune in perfetto stato di agibilità avverrà dopo il positivo collaudo definitivo e dovrà essere rilevato con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Qualora l'edificio residenziale venisse ultimato prima del termine sopra indicato di ventiquattro mesi, anche le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate prima della fine dei lavori stessi.

ART. 8

A garanzia della regolare e puntuale realizzazione delle opere indicate ai precedenti artt. 5 e 6, la Cooperativa ha costituito presso la Tesoreria Comunale, a favore del Comune di San Donato Milanese, prima della sottoscrizione per atto pubblico della presente convenzione, idonea fidejussione assicurativa di primaria Compagnia di Assicurazione per l'importo complessivo di Lire 73.872.000.= (settantatremi-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



licionottocentosettantaduemila), corrispondente alle quote di cui sopra.

La fidejussione sara' svincolata dopo il positivo collaudo delle opere.


ART. 9

In aggiunta all'esecuzione diretta delle opere ed al pagamento delle somme di cui ai precedenti artt. 5 e 6, la Cooperativa dovra' versare al Comune di San Donato Milanese la somma di Lire 18.833.000.= (diciottomilicionottocentotantottomila) corrispondente a L. 3.148 (Lire tremilacentoquarantotto) al metro cubo edificabile a titolo di rimborso - pro-quota rispetto al volume ad essa assegnato (metri cubi 6.000.= - seimila) - della spesa che verra' sostenuta dal Comune medesimo per la realizzazione di altre opere di urbanizzazione nel Lotto 2 SD 17-34 il cui progetto è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta Comunale n. 1372 in data 13 dicembre 1993.

Il versamento delle somme suddette, avverra' come segue:

- Lire 4.722.000.= (quattromilicisettecentoventiduemila) al rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di San Donato Milanese;
- Lire 4.722.000.= entro sei mesi da tale data;
- Lire 4.722.000.= entro dodici mesi da tale data;
- Lire 4.722.000.= entro diciotto mesi da tale data.

Sulle somme rateizzate verra' conteggiato l'interesse legale.



A garanzia del pagamento della somme rateizzate la Cooperativa e' tenuta a prestare a favore del Comune di San Donato Milanese, al momento del rilascio della concessione edilizia, fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello delle somme rateizzate, valida per tutto il periodo della rateizzazione.

ART. 10

La Cooperativa, nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese si impegna:

a) a ricevere la consegna dell'area concessa in diritto di superficie non appena gliene verra' data comunicazione dal C.I.M.E.P. e comunque non oltre 30 (trenta) giorni da tale comunicazione;

b) a realizzare sull'area concessa in diritto di superficie di cui all'IN PRIMO LUOGO in conformita' alle prescrizioni del Piano di Zona consortile del Progetto Esecutivo ex art. 4 N.T.A. del Piano di Zona medesimo e del Regolamento Edilizio del Comune di San Donato Milanese, cinque edifici di abitazione del volume complessivo massimo di metri cubi 6.000 (seimila) aventi:

b1) le caratteristiche tecniche prescritte dalla Legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;

b2) caratteristiche costruttive non inferiori a quelle indicate nella descrizione tecnica allegata alla deliberazione del Consiglio Direttivo del C.I.M.E.P. n. 1374

in data 23 ottobre 1991 e piu' precisamente quelle indicate nella descrizione dei lavori che, firmata dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "G";

c) a presentare entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente atto domanda per il rilascio della concessione edilizia;

d) ad iniziare la costruzione dell'edificio residenziale entro il periodo di validita' della concessione edilizia che sara' rilasciata dal Comune di San Donato Milanese;

e) ad ultimare la costruzione dell'edificio residenziale entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'inizio lavori.

I lavori si intendono iniziati ed ultimati alla data dei relativi verbali da redigersi da parte della Cooperativa con l'intervento di un rappresentante del Comune di San Donato Milanese; tali verbali dovranno essere inviati al Comune medesimo e al C.I.M.E.P. a cura della Cooperativa stessa.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori potranno essere prorogati dal Comune di San Donato Milanese a richiesta della Cooperativa per comprovati motivi di necessita' o di forza maggiore.


Spetta al Comune di San Donato Milanese di fare eseguire in qualsiasi momento ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune, nonche'

di verificare la corrispondenza delle caratteristiche costruttive indicate nella descrizione che, firmata dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "G" con quelle effettivamente realizzate.

Al termine dei lavori dopo effettuate le verifiche di cui al presente articolo, il Comune di San Donato Milanese, sulla scorta dei sopralluoghi effettuati durante il corso dei lavori, provvedera' a rilasciare attestato da cui risulti la rispondenza degli edifici realizzati con il progetto originario, o con le sue varianti debitamente approvate, nonche' con le caratteristiche costruttive pattuite.

ART. 11

La Cooperativa si obbliga nei confronti del C.I.M.E.P. e del Comune di San Donato Milanese ad assegnare ai propri soci, aventi i requisiti di cui al successivo art. 16 gli alloggi, le autorimesse ed i posti auto coperti realizzandi sull'area concessa in diritto di superficie di cui all'INFRIMO LUOGO ad un prezzo non superiore a Lire 1.535.000.= (unmilionecinquacentotrentacinquemila) al metro quadrato, di superficie "complessiva" determinata ai sensi della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni (D.M. 26 aprile 1991 - G.U. n. 116 del 20 maggio 1991), riferito al mese di dicembre 1993, a condizione che il costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione incidano per Lire 100.000.= (centomila) al metro quadrato di superficie




"complessiva".

Eventuali minori o maggiori incidenze di tali costi saranno automaticamente portate a decremento o a maggiorazione del prezzo sopra indicato. Il prezzo sopra determinato non comprende i seguenti oneri:

- a) eventuali spese aggiuntive per palificazioni o fondazioni speciali;
- b) spese di frazionamento e accatastamento degli immobili realizzandi;
- c) contributi di allacciamento agli Enti;
- d) spese notarili per l'assegnazione degli immobili realizzati.

Qualsiasi modifica in aumento del prezzo di assegnazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal C.I.M.E.P. e dal Comune di San Donato Milanese.

Sin d'ora, fra le parti, si conviene che la quota di Lire 1.304.750.= (unmilionetrecentoquattromilasettecentocinquanta) al metro quadro di superficie "complessiva" del prezzo di assegnazione sopra indicato, corrispondente all'85% (ottantacinque per cento) del prezzo stesso, potrà essere aggiornata con le percentuali di incremento pari alle variazioni dell'indice generale ISTAT dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale per i mesi intercorrenti da gennaio 1993 a quello precedente l'inizio dei lavori, avendo come base iniziale l'indice del mese di



dicembre 1992. Il suddetto prezzo di assegnazione potrà inoltre essere aggiornato per effetto della revisione prezzi del costo di costruzione, come indicato nel successivo art. 14. Prima del rilascio della concessione edilizia, la Cooperativa dovrà presentare al Comune di San Donato Milanese il piano di ripartizione dei capitali investiti contenente l'esatto numero di unità abitative e dei vani costruibili, le caratteristiche degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti da realizzare, un circostanziato piano finanziario con l'indicazione del costo di costruzione, del corrispettivo area, degli oneri di urbanizzazione, degli oneri complementari, degli imprevisti e dei finanziamenti, nel rispetto del prezzo massimo sopra indicato. Tale piano di ripartizione dovrà essere approvato dal Comune di San Donato Milanese prima del rilascio della concessione edilizia.

Qualora nel piano di ripartizione dei capitali investiti presentato dalla Cooperativa al Comune di San Donato Milanese risultasse che il prezzo di assegnazione al metro quadrato di superficie "complessiva" fosse maggiore di quello massimo sopra indicato, il piano di ripartizione stesso dovrà essere trasmesso anche al C.I.M.E.P. per il preventivo esame ed approvazione, d'intesa al Comune medesimo. Il Comune di San Donato Milanese si riserva di verificare il costo finale degli alloggi, delle autorimesse

e dei posti auto coperti a costruzione ultimata: a tal fine il concessionario si obbliga a presentare al Comune di San Donato Milanese il quadro economico finale prima della consegna degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti agli assegnatari.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte della Cooperativa comportera' l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 17.

Qualora i prezzi finali di assegnazione fossero conformi a quelli risultanti dall'applicazione della presente convenzione, il conto consuntivo sara' approvato dal Comune di San Donato Milanese e comunicato, per opportuna conoscenza, al C.I.M.E.P..

Qualora invece i prezzi finali di assegnazione risultassero maggiori di quelli derivanti dall'applicazione della presente convenzione, il conto consuntivo dovra' essere trasmesso anche al C.I.M.E.P. e congiuntamente esaminato dal Comune di San Donato Milanese e dal C.I.M.E.P. per i provvedimenti conseguenti.

ART. 12

Danno atto le parti che la Cooperativa relativamente alle caratteristiche costruttive pattuite:

a) non potrà apportare modifiche a quelle previste per le parti comuni, la cui esecuzione dovesse comportare maggiori oneri a carico degli assegnatari;


b) potrà apportare a richiesta esclusiva dei singoli soci assegnatari migliorie specifiche all'interno delle unità immobiliari realizzando per le seguenti categorie di lavori:

- b.1 opere murarie;
- b.2 impianto elettrico;
- b.3 impianto idrotermico;
- b.4 apparecchi sanitari;
- b.5 pavimenti e rivestimenti;
- b.6 portoncino d'ingresso e porte interne.

Le suddette migliorie specifiche non potranno comunque eccedere complessivamente il 5% (cinque per cento) dei prezzi finali di assegnazione così come definibili in base agli articoli 11 e 14 della presente convenzione.

Il direttore dei lavori dovrà rilasciare al Comune di San Donato Milanese, prima della consegna delle singole unità immobiliari ai soci assegnatari, apposita certificazione che attesti le migliorie specifiche effettivamente eseguite su richiesta dei soci stessi ed il loro valore economico.

Nel conto consuntivo da presentarsi al Comune di San Donato Milanese dovranno risultare i suddetti dati, e cioè i nominativi dei soci assegnatari che hanno richiesto l'esecuzione di migliorie specifiche nonché gli importi delle migliorie eseguite.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Le autorimesse e/o i posti auto coperti, nel rapporto di una/o per alloggio, costituiscono pertinenze degli alloggi cui sono riferite/i e non possono essere assegnate dalla Cooperativa separatamente dagli alloggi stessi.


Tale vincolo permane anche in caso di successiva cessione da parte dei singoli soci assegnatari.

Le eventuali autorimesse e/o i posti auto coperti eccedenti quelle/i di pertinenza dei singoli alloggi costituiscono pertinenze dell'edificio in cui si trovano, nel senso che devono essere assegnate/i esclusivamente ai soci assegnatari degli alloggi ivi realizzandi, ma possono, poi essere cedute anche separatamente dagli alloggi stessi cui sono riferiti.

In nessun caso possono pero' essere assegnate allo stesso nucleo familiare, al momento della prima assegnazione ne', successivamente, possono essere acquisite dal medesimo nucleo familiare piu' di due autorimesse o posti auto coperti oltre a quella/o di pertinenza dell'alloggio di riferimento.

ART. 14

Al fine della revisione del prezzo di assegnazione degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti sara' riconosciuta la revisione prezzi esclusivamente sulla quota di Lire 1.304.750.= al metro quadrato di superficie "complessiva" del prezzo di assegnazione, corrispondente all'85% del prezzo stesso indicato al precedente articolo



11, aumentato di quanto derivante dall'aggiornamento di cui all'articolo medesimo. Tale quota revisionabile del prezzo di assegnazione puo' essere aggiornata per il periodo intercorrente dalla data di inizio alla fine dei lavori qualora gli stessi venissero ultimati entro il diciottesimo mese naturale e consecutivo, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora i lavori venissero ultimati dopo il suddetto termine, la revisione prezzi sara' riconosciuta esclusivamente per il periodo intercorrente dall'inizio dei lavori al diciottesimo mese naturale e consecutivo, dedotte le sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per la determinazione dell'importo della revisione prezzi si applichera' la seguente formula per ogni mese di revisione:

$$Q_{fx} = Q_x (1 + I_x - I_i)$$

I_i

dove :

Q_{fx} = valore finale al mese x della quota revisionata;

Q_x = valore mensile della quota oggetto di revisione

(quota complessiva divisa per i mesi intercorsi:

a) fra la data di inizio e fine dei lavori, qualora gli stessi venissero ultimati entro il diciottesimo mese naturale e consecutivo, al netto delle sospensioni certificate dall'Ufficio Tecnico Comunale;

b) fra la data di inizio lavori ed il diciottesimo mese naturale e consecutivo, qualora i lavori venissero ultimati oltre tale termine);

Ix = Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese x;

Ii = Indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale riferito al mese precedente a quello di inizio dei lavori.

ART. 15

Gli alloggi, le autorimesse ed i posti auto coperti assegnati/e dalla Cooperativa non possono essere alienati/e a nessun titolo, ne' su di essi puo' costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di prima assegnazione. Su richiesta motivata e comprovata degli assegnatari, il Comune potra' concedere deroghe a tali divieti; la stessa facolta' e' ammessa per il subentrante.


Trascorsi i 5 (cinque) anni di cui al primo comma o il minor tempo, nei casi di deroga, la cessazione degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti potra' avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

I trasferimenti in proprieta' degli alloggi, delle autorimesse e dei posti auto coperti successivi al primo dovranno avvenire ad un prezzo determinato come segue:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- al prezzo di prima assegnazione sara' aggiunta una quota corrispondente all'incremento percentuale medio degli indici mensili ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati: tale nuovo prezzo sara' diminuito di una percentuale di deprezzamento determinata dall'eta' dell'edificio, secondo la seguente tabella:

- da 0 (zero) a 5 (cinque) anni 0% (zero per cento);
- da 5 (cinque) a 10 (dieci) anni fino al 5% (cinque per cento);
- da 10 (dieci) a 20 (venti) anni fino al 10% (dieci per cento);
- da 20 (venti) a 30 (trenta) anni fino al 20% (venti per cento);
- oltre 30 (trenta) anni fino al 30% (trenta per cento).

In casi di ulteriore trasferimento, la determinazione del prezzo di cessione avverra' in analogia al secondo.

Gli assegnatari di alloggi, autorimesse e posti auto coperti, realizzati/e dalla Cooperativa che ottengono la deroga al divieto di alienabilita' prima del termine previsto, sono tenuti a cedere gli stessi/e prioritariamente a soci della Cooperativa, nel rispetto di una graduatoria predisposta dalla Cooperativa stessa, purché non ancora assegnatari di altri alloggi e autorimesse o posti auto coperti ed in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.


Per quanto riguarda le autorimesse o posti auto coperti eccedenti quelle di pertinenza dei singoli alloggi, le stesse/i potranno essere cedute/i anche ad altri nuclei familiari, purché proprietari di un alloggio in un edificio realizzato dalla Cooperativa, a condizione che, alla fine, non risultino proprietari di più di 2 (due) autorimesse o posti auto coperti oltre all'autorimessa o posto auto coperto di pertinenza dell'alloggio di riferimento.

La Cooperativa si impegna ad inserire in tutti gli atti di assegnazione ai propri soci delle singole unità immobiliari, loro pertinenze e parti comuni le clausole limitative dell'uso e del godimento previste al presente articolo. Nel caso di trasferimenti successivi alla prima assegnazione, le stesse clausole dovranno essere inserite negli atti di trasferimento a cura dei soci assegnatari della Cooperativa o dei loro aventi causa.

La mancata osservanza delle sovraestese pattuizioni da parte della Cooperativa o dei suoi aventi causa comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 17.

ART. 16

Gli alloggi, le autorimesse ed i posti auto coperti che la Cooperativa realizzerà sull'area concessa in diritto di superficie di cui all'IN PRIMO LUOGO potranno essere assegnati/e in proprietà a soci aventi i seguenti requisiti:



- a) essere cittadini italiani;
- b) avere la residenza o in alternativa svolgere abituale attivita' lavorativa nei Comuni aderenti al C.I.M.E.P.;
- c) non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare nei Comuni di cui al precedente punto b): a tal fine e' da considerarsi idoneo l'alloggio che sia rispondente alle norme igienico-sanitarie e sia composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (cucina, servizi, ingresso e disimpegni) pari a quello dei componenti il nucleo familiare; e' comunque idoneo l'alloggio composto da quattro o piu' vani.

Possono acquisire gli alloggi realizzandi anche persone singole che hanno gia' costituito o che intendono costituire un proprio nucleo familiare, purché maggiorenni e sempre che si impegnino a prendere possesso e ad abitare effettivamente gli alloggi stessi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di nullita' dei relativi atti di assegnazione; detta nullita' puo' essere fatta valere dal Comune o da chiunque altro vi abbia interesse.

In tal caso, i requisiti soggettivi saranno verificati soltanto nei riguardi delle persone assegnatarie;

- d) non aver ottenuto l'assegnazione in proprieta' o con patto di futura vendita di altro alloggio costruito a totale carico o col concorso o contributo o con il finanziamento

agevolato - in qualunque forma concessi - dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Possano acquisire un altro alloggio realizzando dalla Cooperativa anche coloro che, pur avendone già acquisito uno in precedenza, in proprietà o con patto di futura vendita, costruito su area concessa in diritto di superficie e col concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dello Stato o di un altro Ente Pubblico, lo hanno già ceduto così che al momento della nuova assegnazione non sono beneficiari di alcun contributo o finanziamento agevolato pubblico, fermo restando che per tale nuova assegnazione non potranno in alcun modo beneficiare di altri contributi o finanziamenti agevolati pubblici. La stessa facoltà non è concessa a coloro che in precedenza hanno avuto in assegnazione un altro alloggio in proprietà o con patto di futura vendita, costruito su area ceduta in proprietà e col concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dello Stato o di un altro Ente Pubblico;

e) fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare non superiore a quello massimo determinabile ai sensi della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, aumentato del 20% (venti per cento), sia che concorrano redditi da lavoro dipendente che

da lavoro autonomo.

Possano, altresì, essere assegnatari in proprietà di alloggi e relative pertinenze realizzandi dalla Cooperativa anche cittadini stranieri residenti in Italia da almeno 5 (cinque) anni che dimostrino un'attività lavorativa stabile. Anche per essi deve essere verificato il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b-c-d-e.

E' vietata l'assegnazione in proprietà di più alloggi alla stessa persona o ad ogni membro della sua famiglia con esso convivente o a carico.


La Cooperativa si impegna a fornire al Comune di San Donato Milanese nel momento in cui verranno da essa concretamente individuati i soci che beneficeranno dell'assegnazione dei singoli alloggi, autorimesse e posti auto coperti e comunque prima della consegna degli stessi/e, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti sopra elencati, sulla base dei quali il Comune medesimo provvederà ai relativi controlli.

La mancata osservanza della sovraestesa pattuizione da parte della Cooperativa comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 17. Al fine di cui sopra si intende per assegnazione anche la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale vengono concretamente indicati/e ai singoli soci gli alloggi, le autorimesse ed i posti auto coperti non appena

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



pio realizzando sia esattamente individuato per
dell'inizio dei lavori.


ART. 17

a violazione o l'inadempimento degli obblighi
cionalmente assunti dal concessionario, potranno
rsi in aggiunta alle sanzioni penali ed
trative previste dalle leggi vigenti e dai
enti Comunali, le seguenti sanzioni in relazione alla
/ dell'inadempimento valutato nel globale contesto
tuale:

ecadenza della concessione con conseguente estinzione
ritto di superficie;

pplicazione di una pena pecuniaria compresa tra un
dell'1% (uno per cento) ed un massimo del 7% (sette
ento) dell'importo delle opere eseguite, da
inarsi in relazione all'entita' ed alla importanza
violazioni o inadempimenti in tutti i casi in cui
violazioni o inadempimenti non comportino la pronuncia
denza della concessione.

erminazione dell'importo della sanzione pecuniaria
i' a cura del Comune di San Donato Milanese che
era' le corrispondenti somme. La decadenza o
licazione della sanzione pecuniaria e' dichiarata,
tamente all'inadempiente, previa diffida, con
razione della Giunta Comunale di San Donato Milanese e



del Consiglio Direttivo del C.I.M.E.P..

La dichiarazione di decadenza da trascriversi a spese del Comune di San Donato Milanese e da notificarsi nelle forme di rito sia alla Cooperativa o suoi aventi causa sia agli altri eventuali interessati, e' prevista per i seguenti gravi inadempimenti:

- 1) qualora la Cooperativa non provveda a presentare domanda per il rilascio della concessione edilizia entro il termine fissato di sei mesi dalla data di stipulazione del presente atto o non proceda all'inizio o all'ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine ultimativo che il Sindaco del Comune di San Donato Milanese avesse concesso alla medesima per l'inizio e il completamento delle opere in questione;
- 2) qualora la Cooperativa realizzi opere edilizie gravemente difformi da quelle previste nella presente convenzione, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge;
- 3) qualora si verificchino modifiche negli scopi istituzionali della Cooperativa e nei presupposti che sono stati tenuti presenti dal Comune di San Donato Milanese al fine della determinazione dell'ammontare del contributo richiesto alla Cooperativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;
- 4) qualora la Cooperativa ponga in essere atti che, in modo

indiretto, compromettano le finalità pubbliche e
per le quali l'insediamento residenziale è stato

o:
ora si verifichi lo scollimento o il fallimento
Cooperativa prima dell'integrale realizzazione
iativa;

ora la Cooperativa non provveda all'integrale
o del conguaglio - provvisorio o definitivo - di cui
dente art. 4;

ora sia stata notificata al Comune di San Donato
a mezzo Ufficiale Giudiziario, ad istanza
tituto di Credito che avesse concesso alla
tiva mutuo ipotecario per il finanziamento delle
ioni, l'inadempienza della Cooperativa medesima o -
il frazionamento del mutuo - dei suoi aventi causa nel
to di almeno due semestralità consecutive del mutuo.

ART. 18

anza del corretto ed esatto adempimento di tutte le
azioni assunte con la presente convenzione, la
ativa ha prestato a favore del Comune di San Donato
esse, idonea fidejussione assicurativa di primaria
nia di Assicurazione dell'importo di Lire
50.000.= (duecentotrentamilioniduecentocinquantamila).
dejussione è stata stipulata con obbligo di automatico
vo fino a dichiarazione liberatoria da rilasciarsi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

espressamente dal Sindaco del Comune di San Donato Milanese entro 30 (trenta) giorni dalla verifica di integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione.

Su istanza di parte la cauzione potra' essere proporzionalmente ridotta in relazione ad eventuali adempimenti gia' effettuati e conclusi dalla Cooperativa.


Fatte salve le sanzioni di cui al precedente art. 17 in caso di violazione degli obblighi assunti dalla Cooperativa concessionaria, il Comune di San Donato Milanese potra' liberamente escutere la fidejussione, con esclusione della preventiva escussione senza formalita' alcuna, previa diffida all'esatto adempimento, da notificarsi e trasmettersi per raccomandata con almeno un termine di 30 (trenta) giorni per gli adempimenti. Decorso tale termine, potra' effettuarsi la rivalsa diretta nei confronti dell'Ente assicurativo.

ART. 19

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, rinunciando il C.I.M.E.P. al diritto di ipoteca legale.

ART. 20

Spese, imposte e tasse comunque dovute per la presente convenzione, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, restano a carico della Cooperativa la quale invoca i



benefici fiscali previsti dalla Legge.

precisa, ai fini dell'applicazione della Legge 427/93,
che la Cooperativa e' disciplinata dai principi della
solidita' ed e' iscritta nel Registro Prefettizio di Milano
al N. 7025.

ART. 21

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati,
dichiarando di ben conoscerli e accettarli.


Adde: "11 luglio 1994, in copia conforme" 2/ Conferma: "75b"

1/Dele: "EDIFICATRICE". Adde: "EDILIZIA".

in parte approvate

E' richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che
pubblico dandone lettura ai comparenti i quali, da me
interpellati, lo approvano lo confermano e meco lo
sottoscrivono qui in calce a ai comparenti i quali, da me
interpellati, lo approvano lo confermano e meco lo
sottoscrivono qui in calce e a margine degli altri fogli.

Consta di dieci fogli parzialmente dattiloscritti con nastro



indelebile ai sensi di legge da persona di mia fiducia e in
parte scritti da me Notaio su intere facciate trentasette e
quanto sin qui della trentottesima.

Giuseppe Belli
Luigi Rossi
Andrea Rossi
Giuseppe Rossi

